

Comunicazione n. DIN/77712 del 20-10-2000

inviata al sig. ...

Oggetto: Compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario e l'assunzione della carica di sindaco in una società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di lucro. Risposta a quesito

Si fa riferimento alla lettera dell' ..., con la quale la S.V., ha chiesto a questa Commissione se l'attività di promotore finanziario - dalla stessa S.V. svolta - sia compatibile con l'assunzione della carica di sindaco in "una cooperativa sociale denominata ... cooperativa sociale di solidarietà".

In particolare, la S.V. ha precisato che "lo statuto di detta cooperativa dispone che è senza fine di lucro; trattasi di Onlus che presta i suoi servizi esclusivamente a ragazzi portatori di gravi handicap e alle relative famiglie carenti di mezzi materiali e di sostegno morale"

In via preliminare si osserva che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998, così come successivamente modificato, individua le attività incompatibili con quella di promotore finanziario.

Più in particolare, l'art. 94, lett. b) del regolamento citato stabilisce che *"l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati"*.

Nel caso di specie, pertanto, l'assunzione della carica di sindaco da parte della S.V. non determina un'ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario: al riguardo è, infatti, sufficiente rilevare che la "...cooperativa sociale di solidarietà" non è un soggetto abilitato e, pertanto, l'ipotesi prevista dalla disposizione citata non può in concreto verificarsi.

Né rileva, nel caso di specie, il riferimento all'art. 94, lett. f), del citato regolamento, ai sensi del quale *"l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento"*.

Non pare, infatti, che in concreto l'esercizio dell'attività svolta dalla suddetta cooperativa sociale a responsabilità limitata possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore finanziario esercitata dalla S.V., né che possa generarsi un conflitto d'interessi pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto.

Pertanto, in considerazione dei rilievi effettuati e sulla base di quanto affermato dalla S.V. relativamente al tipo di attività svolta dalla "... cooperativa sociale di solidarietà", si ritiene che, nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario sia compatibile con l'assunzione della carica di sindaco nella sopracitata società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi